



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

nel procedimento disciplinare n. 10S/2018

a carico di Melissa Cambi (tessera FIG n. 235678)

* * *

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia),

Premesso che

- 1) A seguito dell'invio, in data 27 aprile 2018, di rapporto informativo da parte del Presidente del Croara Country Club, nella persona del dott. Carlo Maria Masoero, è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti della tesserata Melissa Cambi (nata il 12 febbraio 2006, Tessera FIG 235678) per l'illecito commesso in occasione della gara disputata presso il Croara Country Club in data 21 aprile 2018, "*Coppa dei Probitiviri*".
- 2) Secondo il citato rapporto, la minore Melissa Cambi, all'esito del giro di gara, dopo il controllo dello *score* con il marcatore e prima della consegna dello stesso alla segreteria, lo aveva alterato fisicamente riducendo il punteggio conseguito alle buche 1, 3, 9 e 12 e lo aveva quindi consegnato recante un punteggio inferiore a quello realmente conseguito.
- 3) Il sottoscritto Giudice Sportivo riteneva che da quanto sopra emergeva la configurazione di un illecito sportivo ai sensi del Regolamento di Giustizia. Per l'effetto, in relazione a quanto precede, con provvedimento del 14 maggio 2018, emesso da questo Giudice Sportivo ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Giustizia, era contestato alla minore Melissa Cambi, l'illecito di aver alterato fisicamente lo *score* dopo la lettura/conferma dei punteggi intercorsa con il marcatore al termine delle 18 buche e prima della consegna dello stesso *score* alla Segreteria nonché l'illecito di aver di aver con dolo

sottoscritto e consegnato il proprio *score* recante un risultato inferiore rispetto a quello reale.

4) Nello stesso provvedimento era fatto presente all'incolpata che: **(i)** ove, all'esito del procedimento fosse stata accertata la commissione dell'illecito, la sanzione applicabile sarebbe stata determinata in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a) e lett. c), Reg. Giust. – che prevede quale sanzione edittale per gli illeciti contestati, (i) la squalifica "*per un periodo da diciotto mesi alla radiazione*" ai sensi della lett. a) e (ii) la squalifica "*per un periodo da dodici mesi alla radiazione*" ai sensi della lett. c) – tenuto anche in considerazione il disposto di cui all'art. 21 comma 3, di riduzione della sanzione per i soggetti minorenni; **(ii)** ella aveva la facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento di Giustizia: nel qual caso la sanzione irrogata con detto decreto sarebbe stata quella della squalifica temporanea per un periodo di 45 giorni; **(iii)** l'eventuale richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare detto provvedimento innanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore.

5) Con comunicazione e-mail del 15 maggio 2018 inviata da parte del signor Matteo Cambi, esercente la patria potestà sulla minore Melissa Cambi, era trasmessa richiesta di emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, preso atto della richiesta nell'interesse della minore Melissa Cambi, con il presente

DECRETO SANZIONATORIO


ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia, commina alla tesserata Melissa Cambi (nata il 12 febbraio 2006, Tessera FIG 235678), la sanzione della

SQUALIFICA TEMPORANEA

per un periodo di **quarantacinque giorni** a partire dalla data odierna.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 15 maggio 2018


Avv. Andrea D'Onghia
Giudice Sportivo dei Minori